

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 41 del 10 Dicembre 2014

1. BREVETTI E MARCHI - TCG e diritti versati con il modello F24

I **diritti relativi ai titoli di proprietà industriale**, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, e le **tasse sulle concessioni governative sui marchi**, di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, dovranno essere versati mediante il modello "**F24 Versamenti con elementi identificativi**", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010.

Mentre gli **enti pubblici** di cui ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007 e del 23 marzo 2009, dovranno effettuare tali diritti e tasse mediante il modello "**F24 Enti pubblici**", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.

Questo è quanto stabilito con il **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 novembre 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2014.

Il Provvedimento viene emanato in attuazione delle seguenti disposizioni normative:

- 1) l'**art. 1, comma 851, della L. n. 296/2006** (Legge finanziaria 2007), che ha istituito i diritti sui brevetti per diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;
- 2) il **decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2007**, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha determinato i diritti da corrispondere per i titoli di proprietà industriale e le relative modalità di pagamento, che prevedono l'utilizzo di appositi conti correnti postali;
- 3) il **D.M. 22 marzo 2013**, che ha demandato alla competenza del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione (UIBM), il compito di definire le modalità affinché il pagamento dei diritti in questione avvenga esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero con il modello "F24 Enti pubblici";
- 4) il **decreto del 3 ottobre 2014**, che ha previsto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione (UIBM), siano individuate le modalità affinché anche il pagamento delle tasse sulle concessioni governative sui marchi avvenga esclusivamente secondo le modalità precedentemente descritte, in luogo del bollettino di conto corrente.

In attuazione di tali disposizioni il provvedimento estende l'utilizzo del modello di versamento "F24 elementi identificativi" ed "F24 enti pubblici" ai predetti versamenti, sulla base delle istruzioni che verranno stabilite con una prossima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni del presente provvedimento **si applicano a partire dalla data fissata per l'avvio del nuovo deposito telematico** con il decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico, previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 (ad oggi non ancora emanato).

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Altre Attribuzioni** - Attribuzioni in materia di brevetti ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=27>

Per scaricare il modello F24 Elementi identificativi con le relative istruzioni per la compilazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24+elementi+identificativi+f24elide/modello+e+istruzioni+f24elide>

2. AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE - Individuati dal Consiglio dei Ministri i cinque settori strategici di intervento e gli obiettivi da raggiungere

Il Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014, su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, ha approvato l'**Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017**, a norma dell'articolo 24 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*", che contiene le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni ed Enti Locali ed il cronoprogramma delle relative attività per assicurare l'effettiva realizzazione di obiettivi di semplificazione, indispensabili per recuperare il ritardo competitivo dell'Italia, liberare le risorse per tornare a crescere e cambiare realmente la vita dei cittadini e delle imprese.

L'Agenda punta su **cinque settori strategici di intervento**:

- Cittadinanza digitale

Obiettivo: assicurare l'erogazione online di un numero crescente di servizi e l'accesso alle comunicazioni di interesse dei singoli cittadini e imprese direttamente via internet, con tablet o smartphone.

- Welfare e salute

Obiettivo: semplificare gli adempimenti per le persone con disabilità; assicurare a tutti i cittadini la prenotazione delle prestazioni sanitarie per via telematica o per telefono e l'accesso ai referti online o in farmacia.

- Fisco

Obiettivo: ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali, a partire dall'attuazione della dichiarazione precompilata e delle altre misure di semplificazione recentemente approvate.

- Edilizia

Obiettivo: ridurre costi e tempi delle procedure edilizie, attraverso azioni quali ad esempio quelle tese ad assicurare l'operatività degli sportelli per l'edilizia e verificare e promuovere l'attuazione delle misure di semplificazione già adottate.

- Impresa

Obiettivo: ridurre costi e tempi dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di impresa attraverso numerose azioni quali ad esempio l'affiancamento degli operatori nella gestione delle procedure complesse, la verifica dell'operatività degli sportelli unici per le attività produttive e delle procedure ambientali, il taglio dei tempi delle conferenze di servizi.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.palazzochigi.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77349>

3. SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL'IDENTITÀ DIGITALE (SPID) - Da aprile 2015 si potrà accedere ai servizi pubblici attraverso un PIN unico

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, il **D.P.C.M. 24 ottobre 2014**, recante "*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*".

Il **progetto SPID** (*Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale*) è stato inserito nella normativa italiana dall'art. 17-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "Decreto del Fare"), convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, modificando l'art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

Esso consiste nella creazione di un sistema che permetta l'identificazione univoca degli utenti in rete nell'utilizzo di servizi on-line offerti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.

L'avvio del progetto è previsto per **aprile 2015**.

I soggetti interessati ad ottenere l'accreditamento allo SPID potranno presentare domanda all'Agenzia per l'Italia Digitale dopo che saranno stati emanati da parte dell'Agenzia stessa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, i tre regolamenti previsti all'art. 4 del decreto, e precisamente:

- 1) un regolamento con il quale saranno definite le regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
- 2) un regolamento con il quale saranno definite le modalità di accreditamento dei soggetti SPID;
- 3) un regolamento con il quale saranno definiti le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning** – Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=515>

Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/spid>

4. IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRI E REGISTRI - Istituito il codice tributo per il versamento con il modello F24

Con **Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "2501"** per il versamento, mediante il modello F24, **dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari**.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo dovrà essere riportato nella sezione *"Erario"* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, con l'indicazione nel campo *"anno di riferimento"*, dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

Ricordiamo che l'**art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, nel disciplinare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, stabilisce, al comma 1, che l'imposta di bollo in questione dovrà essere *"corrisposta mediante versamento, con modalità esclusivamente telematica"* e, al successivo comma 2, che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno *"dovrà avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio"*.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta di bollo in questione, è stato pertanto istituito il seguente codice tributo:

- **"2501"**, denominato *"Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"*.

Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29hu5s8>

5. ALBO GESTORI AMBIENTALI - L'Agenzia delle Entrate chiarisce i casi soggetti al pagamento della tassa sulle concessioni governative

Su richiesta di UnionCamere (*Consulenza giuridica n. 954-12/2014*), l'Agenzia delle Entrate ha espresso un parere indicando quali procedure dell'Albo nazionale gestori ambientali sono sottoposte al pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tenendo presente quanto disposto dall'art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dagli articoli 2 e 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, va **pagata la tassa sulle concessioni governative** (nella misura attuale di 168,00 euro) **nei seguenti casi:**

- a) *iscrizione nell'Albo* effettuata a seguito di richiesta da parte dell'interessato;
- b) *ogni nuova richiesta di iscrizione nell'Albo per lo svolgimento di altre attività*, anche se autorizzate con un unico provvedimento (deve essere corrisposta una TCG per ogni attività autorizzata);
- c) *iscrizione in una diversa categoria di attività* da parte di un soggetto già iscritto;
- d) *richiesta, da parte di una impresa già iscritta nell'Albo, di aumento di classe dimensionale o di inserimento dell'autorizzazione dei singoli servizi specificati all'interno di una particolare categoria* (la Camera di Commercio in questi casi, previa valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed

oggettivi, procede ad una nuova iscrizione dell'impresa interessata, autorizzandola, nell'ambito della medesima categoria, all'esercizio dell'attività per una più ampia classe dimensionale ovvero per nuovi servizi);

e) richiesta di *rinnovo dell'iscrizione*.

Non rilevano invece, ai fini della tassazione, alcune tipologie di variazioni apportate all'iscrizione, quali ad esempio quelle *anagrafiche* o quelle *relative all'inserimento/cancellazione dei veicoli* o quelle *relative all'importo della fidejussione prestata*. Dette variazioni non comportano, infatti, una modifica della sfera di attività autorizzata in capo al soggetto iscritto e pertanto non devono essere assoggettate al pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del parere dell'Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO - Altre attribuzioni** - Albo nazionale dei gestori ambientali (Argomenti di carattere particolare - Punto 9).

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29>

6. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Per alcune Sezioni scatta l'obbligo dell'invio delle pratiche per via telematica

Dal 1° gennaio 2015, alcune Sezioni regionali (**Puglia, Campania e Abruzzo**) e la Sezione provinciale di **Bolzano** hanno stabilito che tutte le pratiche di iscrizione, variazione, revisione e cancellazione all'Albo Gestori Ambientali dovranno essere trasmesse **esclusivamente per via telematica** attraverso "**Agest Telematico**".

"**Agest Telematico**" è l'infrastruttura telematica che permette di gestire e presentare le pratiche di iscrizione e modifica presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali interamente per via telematica.

L'applicazione si rivolge a tutte le imprese iscritte all'Albo e a quelle che ancora non lo sono e che possono utilizzarla per tale finalità e consente di effettuare i pagamenti che si riferiscono all'istanza attraverso una procedura on-line (*Telemaco Pay o Iconto*).

Per informazioni più dettagliate consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.albonazionalegestoriambientali.it/>

7. MASSAGGI RIVOLTI GENERICAMENTE AL BENESSERE DELLA PERSONA - Non applicabile la disciplina dell'attività di estetista - Si attende una ulteriore conferma da parte del Ministero della Salute

I massaggi finalizzati al "benessere della persona" non rientrano nella attività di estetista, fatti salvi i requisiti igienico sanitari.

Lo ha riconfermato il Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere del 4 novembre 2014, Prot. 0194665**, con il quale però lo stesso Ministero inoltra una nuova richiesta di parere di conferma al Ministero della Salute.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si era, infatti, già pronunciato in tal senso con **Nota del 8 luglio 2013, Prot. 114579**, portando a sostegno della propria tesi il parere del Ministero della Salute, espresso con la nota del 7 agosto 2013, Prot. 36979, nella quale si sosteneva che "*l'attività del massaggio thailandese non è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità estetica*". Il Ministero della Salute concordava, pertanto, con quanto affermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la citata nota relativamente alla non applicabilità della disciplina dell'attività di estetista ai centri di massaggio thailandese.

Nella nota il Ministero dello Sviluppo Economico sosteneva che, in mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggi, non riconducibili alle tipologie previste dall'art. 1 della L. n. 1 del 1990, ma riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di "benessere", non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all'esercizio (art. 1, comma 2, D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012), quali ad esempio il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad es. relativamente all'idoneità dei locali).

Ma, considerato che **in materia continuano a persistere posizioni discordanti**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltrato una nuova formale richiesta al Ministero della Salute di chiarire se quanto sostenuto nella nota n. 36979 del 7 agosto 2013 sia ancora da ritenersi valido, anche in considerazione della posizione assunta dal Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 5355 del 2008, con la

quale veniva accolto l'appello contro un'ordinanza del TAR Veneto concernente un ordine di cessazione dell'attività di estetista in considerazione del fatto che "l'attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare".

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei citati pareri ministeriali si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Acconciatore, Estetista ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100>

8. PATENTI NAUTICHE - Determinato l'importo del diritto per l'ammissione agli esami

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, il **Decreto 10 settembre 2014**, recante "Determinazione del diritto di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche".

Da decorrere **dal 9 gennaio 2015**, l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, sarà subordinata al pagamento di un diritto pari a **euro 20,00**, per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a **euro 60,00** per la categoria B.

Il pagamento degli importi di cui sopra dovrà effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio.

Nella causale so dovrà specificare: "Capo XV - Capitolo 3570 - Art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171".

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Nautica de diporto e turismo nautico...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23>

9. INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI - Emanato il regolamento che prevede requisiti professionali rafforzati

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, il **Regolamento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) n. 6 del 2 dicembre 2014**, concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi, emanato in attuazione dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il presente regolamento - **in vigore dal 1° gennaio 2015** - ha la finalità di **favorire il rafforzamento dei requisiti professionali** dei soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento, a garanzia della piena ed effettiva osservanza da parte degli stessi delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati.

Il regolamento disciplina gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento:

- a) degli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni C o E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI);
- b) degli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, prima di intraprendere l'attività;
- c) degli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l'attività.
- d) delle persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI.

Il rafforzamento dei **requisiti professionali** dei soggetti è assicurato dall'obbligo di formazione e aggiornamento, a garanzia della piena ed effettiva osservanza da parte degli stessi delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Regolamento IVASS si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali – Assicurazione e riassicurazione ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=113>

10. COMMERCIO ILLEGALE DEL LEGNO - Pubblicato il decreto legislativo di attuazione della normativa europea

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2014, il **Decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178**, recante "Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un

sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”.

Ricordiamo che, al fine di contrastare il commercio di legname di provenienza illegale, l'Unione europea si è dotata di due specifici regolamenti (n. 2173/2005 e n. 995/2010), noti con gli acronimi **FLEGT** (*Forest Law Enforcement, governance and trade*) ed **EUTR** (*European Union Timber Regulation*).

Quest'ultimo, anche conosciuto come "**Regolamento Legno**", obbliga gli Stati membri ad attenersi alle disposizioni in esso contenute, a decorrere dal 3 marzo 2013.

L'**autorità nazionale competente** preposta all'attuazione dei citati regolamenti è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti.

Al fine di assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo, gli importatori versano un **contributo finanziario fisso** per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere stabilite l'entità, determinata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e le modalità di versamento dei contributi.

Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell'autorità nazionale competente, sarà istituito il **registro degli operatori**, alla cui tenuta provvederà il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese, dovranno essere individuati i requisiti per l'iscrizione al Registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29ihpwy>

[Per scaricare il testo del regolamento CE n. 2173/2005 clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29ihrf>

[Per scaricare il testo del regolamento UE n. 995/2010 clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29ihrp8>

11. VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA - Pubblicata la Direttiva sulle azioni di risarcimento del danno

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349 del 5 dicembre 2014, la **direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014**, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

L'obiettivo dichiarato della Direttiva è quello di **rendere effettivo il diritto al pieno risarcimento del danno** conseguente alla violazione delle norme antitrust europee che vietano le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante garantendo una protezione equivalente in tutta l'Unione Europea.

L'intervento nasce dalla constatazione che gli ordinamenti nazionali mostrano marcate differenze nel grado di tutela apprestato alle vittime degli illeciti antitrust, con il risultato di determinare distorsioni della concorrenza e di ostacolare il corretto funzionamento del mercato unico.

Per ovviare a questa situazione, la Direttiva fissa una serie di principi destinati ad incidere su specifici aspetti della normativa sostanziale e processuale degli Stati Membri, quali il regime delle prove (artt. 5 - 7), i termini di prescrizione (art. 10), la responsabilità delle imprese (art. 11), la quantificazione del danno (art. 17), per assicurare che il diritto antitrust riceva un'applicazione efficace e coerente all'interno di tutti gli Stati dell'Unione.

Per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato il termine ultimo del **27 dicembre 2016**. E' previsto che le misure nazionali adottate per rispettare le disposizioni sostanziali della direttiva non si applichino retroattivamente; per le altre misure nazionali di recepimento è esclusa l'applicazione alle azioni risarcitorie intentate prima del 26 dicembre 2014.

Per scaricare il testo della direttiva clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0104&from=IT>

12. DURC - Richiesto anche per gli enti pubblici beneficiari di finanziamenti

Le Amministrazioni Pubbliche hanno l'obbligo di richiesta del DURC prima di procedere all'erogazione di finanziamenti comunitari agli enti pubblici beneficiari.

Lo chiarisce l'INPS con il **messaggio n. 9502 del 9 dicembre 2014**, con il quale fornisce importanti chiarimenti circa l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere il DURC prima di procedere all'erogazione agli enti pubblici beneficiari di finanziamenti comunitari.

In particolare, il messaggio, fa riferimento alla nota del 27 ottobre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, con la quale il Ministero ha precisato che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto e, quindi, anche nei confronti dei soggetti pubblici:

a) **non sussiste necessità di acquisire il DURC** nei casi in cui il trasferimento di risorse fra enti pubblici avvenga *"in forza di precise disposizioni normative"*, salvo che non sia diversamente stabilito dalla stessa norma che ha istituito il beneficio o dal procedimento amministrativo che ne disciplina l'erogazione;

b) **il DURC invece dovrà essere richiesto** nei confronti di tutti i beneficiari, anche se pubblici, nel caso in cui i finanziamenti non possano qualificarsi come semplici trasferimenti di risorse *"in quanto subordinati alla presentazione di una specifica progettazione esecutiva o comunque connessi ad un'attività progettuale"*.

RETTIFICA ALLA NEWSLETTER n. 40 del 2 dicembre 2014

Nella nostra precedente Newsletter n. 40 del 2 dicembre 2014, al Punto 7 avevamo dato notizia della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014, del **decreto 17 ottobre 2014, n. 176**, recante *"Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"*.

Concludevamo la notizia rendendo noto che "... l'**Ente Nazionale per il Microcredito (E.N.M.)**, già *"Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito"*, istituito con D.L. n. 2/2006, convertito dalla L. n. 81/2006 e successivamente costituito in ente pubblico non economico dalla L. n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, è stato definitivamente **soppresso** dalla L. n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012 (art. 12, comma 41)".

La notizia è ERRATA.

In effetti il comma 41, del D.L. n. 95/2012 prevedeva inizialmente la soppressione dell'ente, ma **tale comma è stato successivamente soppresso dalla legge di conversione n. 135/2012**, per cui l'**Ente Nazionale per il Microcredito non risulta essere stato soppresso**.

Chiediamo scusa dell'errore, per primo all'Ente Nazionale, e successivamente a tutti i nostri utenti e visitatori.